

COPIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 63 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° UFF/1007757 Sezione Polizia Stradale di Ragusa del 30.09.2015

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale di contestazione n.° UFF/1007757 del 30.09.2015, ore 10:14, redatto dalla Sezione Polizia Stradale di Ragusa, in riferimento alla accertamento di violazione effettuato, in pari data, dall'AC VONA Francesco e dall'AC D'AVOLA Giovanni, entrambi appartenenti alla Sezione di Polstrada di Ragusa, in riferimento ad indagini effettuate presso l'Ufficio SIAN di Adrano in data 11.08.2015, che hanno confermato che il trasporto, effettuato in data 25.07.2015, di prodotti ortofrutticoli, acquistati presso il mercato di Vittoria, per la successiva vendita veniva effettuato senza la dovuta registrazione presso l'ASL competente;

Visto che il trasporto sopra detto veniva eseguito con Autocarro, targato AE760WT, condotto dal Sig. SCHILLACI Luigi, nato ad Adrano(CT) il 07.06.1953 ed ivi residente in via Aurelio Spampinato n.° 84, identificato tramite Patente cat. C n.° U1J068131D rilasciata il 19.03.2015, per conto della Ditta "ORTOFRUTTICOLA PERNI SOCIETA' COOPERATIVA", proprietaria del mezzo, con sede ad Adrano in via Ducezio n.° 12;

Atteso che il Sig. SCHILLACI Luigi, nella sua qualità, ha commesso violazione al Regolamento CE n.° 852/2004, sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n.° 193/2007 per "aver effettuato trasporto di alimenti, nella fattispecie prodotti ortofrutticoli, senza la dovuta registrazione presso la ASL competente territorialmente".

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3 del D. lgs n.° 193/2007 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 ad €. 9.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 3.000,00, (corrispondente al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista) in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato tramite servizio postale, in data 14.10.2015, con Raccomandata A.R. n.° 767000750573 al Sig. SCHILLACI Luigi, nella sua qualità, e ritirato dallo stesso come risulta dall'avviso di ricevimento in data 22.10.2015, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 3.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Vista la nota del 03.11.2015 a firma del V.Q. Dott. Gaetano Di Mauro, con la quale si trasmetteva all'Ufficio Sanzioni rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, riguardo al verbale di contestazione medesimo, dichiarando che il trasgressore non ha pagato nei termini;

Rilevato che la responsabilità per la violazione è da ascrivere al Sig. SCHILLACI Luigi, nella qualità di conducente del mezzo con cui è avvenuto il trasporto di prodotti ortofrutticoli, il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha presentato scritti difensivi per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, la sanzione va confermata con l'aumento fino al 20%;

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs 6 novembre 2007, n.° 193;


VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. SCHILLACI Luigi, quale conducente dell'autocarro targato AE760WT, che ha effettuato il trasporto per conto della ditta "ORTOFRUTTICOLA PERNI SOCIETA' COOPERATIVA" con sede ad Adrano, il pagamento della somma totale di €. 3.150,00(euro tremilacentocinquanta/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (l'importo pari al pagamento della sanzione in misura ridotta maggiorato del 5%);



INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 3.150,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 3.216,00 (tremiladuecentosedici/00 euro)

Di cui €. 3.192,28 Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “*da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V*”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione; ed €. 23,72 tramite Tesoreria dello Stato competente per territorio su lcapitolo di entrata 3560, articolo 03, “*entrate eventuali e diverse, concernenti il Ministero dell’Interno*”

E’ fatto obbligo di esibire l’attestazione dell’avvenuto pagamento presso l’Ufficio Sanzioni dell’ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda al pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notifica della presente, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell’ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. Sig. **Schillaci Luigi**, quale conducente del mezzo, residente in via Aurelio Spampinato n.° 84 ad Adrano(CT) – CAP 95031.

- è affisso all’Albo Pretorio dell’ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all’organo accertatore **dell’infrazione** (Sezione Polizia Stradale di Ragusa - via Ing. Migliorisi n.° 63-97100 Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell’art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica.

In caso di documentate difficoltà economiche si dà facoltà di chiedere la rateizzazione della sanzione all’Autorità Competente (Direttore Generale ASP di Ragusa – piazza Igea n.° 97100 Ragusa).

L’opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 31 MAG. 2016

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò



